

## 1. Il whistleblowing

Il D. Lgs. 24/2023, provvedimento attuativo della Direttiva UE 2019/1937, pubblicato in GU n. 63 del 15 marzo 2023 raccoglie in un unico testo normativo tutta la disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai whistleblower sia del settore pubblico che privato.

Il Whistleblowing consiste nella rilevazione spontanea da parte di un individuo di un illecito o di un'irregolarità commessa all'interno dell'azienda/ente rispetto alla quale lo stesso sia stato testimone.

Il segnalante può essere anche una terza parte.

Il segnalante, che viene definito "*whistleblower*", è la persona che segnala/divulga/denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile la violazione di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

## 2. Le segnalazioni

La segnalazione deve essere intesa come la comunicazione di un'irregolarità e/o comportamento illecito che costituisca o possa costituire una violazione della legge.

Esempi: corruzione, truffa ai danni dello Stato, delitti di criminalità organizzata, delitti informatici e trattamento illecito di dati, etc.

Il whistleblowing non ha ad oggetto lamentele di carattere personale del segnalante o che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico.

## 3. Chi può effettuare le segnalazioni

Possono effettuare le segnalazioni: i dipendenti, i lavoratori autonomi che prestano opera o servizi a favore dell'azienda/ente, liberi professionisti e consulenti, componenti degli organi sociali, componenti degli organi di direzione e vigilanza (compresi i membri senza incarichi esecutivi), gli azionisti, i volontari ed i tirocinanti (anche se non retribuiti), candidati impegnati nei processi di selezione.

## 4. Canale di segnalazione

L'azienda/ente mette a disposizione un applicativo software accessibile mediante la rete internet, che garantisce la riservatezza dei dati del segnalante e della segnalazione.

Le segnalazioni devono essere documentate e circostanziate, così da consentire agli uffici competenti di effettuare le opportune e necessarie verifiche sulla fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

## 5. Tutela del whistleblower

L'identità del whistleblower viene protetta una volta effettuata la segnalazione.

L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni. Deve essere ricompreso in tale divieto il nominativo del segnalante e tutti gli elementi della segnalazione da cui si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.



La sua identità, rispetto al procedimento disciplinare, può essere rivelata esclusivamente alle persone competenti a ricevere e dare seguito alle segnalazioni, specificamente autorizzate ad effettuare il trattamento.

Rispetto al procedimento disciplinare, l'identità del whistleblower può essere rivelata all'autorità disciplinare ed al soggetto incolpato esclusivamente nel caso in cui: vi sia il consenso espresso del segnalante, la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato.

Il segnalante può verificare e monitorare lo stato della segnalazione in completa autonomia.

## **6. Gestione della Segnalazione**

Ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 24/2023, nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna svolgono le seguenti attività: rilasciano alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione; mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, le integrazioni; danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute; forniscono riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione; mettono a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

I passaggi sono: avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni; verifiche successive rispetto all'ambito della segnalazione e la fondatezza; riscontro entro 90 giorni dall'avviso di ricevimento o, in mancanza, dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione; azioni di miglioramento.

## **7. Sistema di protezione**

Il sistema di protezione previsto dalla normativa si basa su: tutela della riservatezza; protezione dalle ritorsioni; limitazioni della responsabilità; misure di sostegno.

Le misure di protezione si applicano anche: al facilitatore; alle persone dello stesso contesto lavorativo della persona segnalante (ovvero di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado); ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

## **8. Segnalazioni false ed effettuate in malafede**

In caso di segnalazioni caluniose, diffamatorie, false o effettuate in malafede, resta ferma la possibilità per i soggetti lesi di procedere secondo quanto previsto dalla legge.

